



**COMUNE DI PENTONE**  
( Provincia di Catanzaro )

**IL SINDACO**

**Ordinanza N. 26**  
**del 02/07/2021**

**Oggetto: ATTUAZIONE E DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NELLE SALE GIOCHI (EX ART. 50, COMMA 5, D. LGS. 267/2000).**

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare il prolungamento nelle ore notturne delle attività di intrattenimento musicale per non arrecare disturbo alla pubblica quiete e per non provocare inquinamento acustico;

**RITENUTO**, tuttavia, importante, di non limitare le attività di iniziativa imprenditoriale ed economica del territorio;

**ATTESO** l'obbligo di garantire l'assoluto divieto di provocazione di inquinamento acustico ed ambientale secondo le normative vigenti in materia;

**PRECISATO** che, per quanto attiene il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, si mira a tutelare la tranquillità pubblica quale diritto costituzionalmente garantito in relazione all'art. 32 della Costituzione Italiana;

**VISTO** il piano di zonizzazione acustica di cui è dotato codesto Ente;

**RILEVATO** che, consolidata giurisprudenza, legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

**VISTI** la tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 ed il Piano di zonizzazione acustica vigente con i quali vengono classificate le varie zone per la diffusione acustica,

**PRESO ATTO** delle fasce orarie stabilite dallo stesso decreto presidenziale;

**RITENUTO** opportuno adeguare le suddette fasce orarie nel seguente modo:

- **DIURNE** dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- **NOTTURNE** dalle ore 21:00 alle ore 12:30 del giorno successivo.

**CONSIDERATO** che al Sindaco è data facoltà di applicare il contenuto del comma 2) dell'art. 7 della L.R. 34/2009 avente ad oggetto: "*Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici*";

**RICORDATO** che le ipotesi di contravvenzione non sono escluse per il solo fatto che non si siano superati i limiti di rumorosità previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, ma anche per la condotta

consentita agli avventori in prossimità dei pubblici esercizi;

**RITENUTO** di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

**VISTA** la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

**VISTO** il D.P.C.M. 14/11/1997 recante: "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

**VISTO** il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 rubricato: "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici e delle sorgenti sonore per luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi*";

**VISTO** l'art. 659 C.P., commi 1 e 2, afferente il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in relazione all'art. 20 della Legge 689/81;

**VISTO** il D.L. 92 del 23 maggio 2008;

**VISTO** il T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 21 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990. n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

1) L'esercizio delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret, intrattenimento con dj, piccoli spettacoli teatrali, etc.), all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

a) il titolare del pubblico esercizio, all'interno o all'esterno del quale intende svolgere qualsiasi attività di intrattenimento, deve comunicare, in tempo congruo e, comunque, almeno tre giorni prima della data prevista, lo spettacolo o l' intrattenimento che intende realizzare, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da trasmettere a questo Ente, tramite il portale [www.calabriasuap.it](http://www.calabriasuap.it). Altresì, lo stesso titolare può trasmettere un unico calendario con il quale comunica tutte le iniziative che intende svolgere all'interno della propria attività in un'unica pratica SUAP.

- relazione, a firma di tecnico abilitato, circa il possesso dei requisiti tecnici dei locali (esodo del pubblico, statica delle strutture, esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, etc.);

- certificato di prevenzione incendi (se il locale ha una capienza superiore a 100 posti e comunque

superiore a metri quadrati 200,00);

- dichiarazione dalla quale risulti che saranno poste in essere adeguate misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita dal locale si creino rumori e schiamazzi pregiudizievoli della quiete pubblica;

- dichiarazione di inizio attività SIAE;

- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il numero massimo di posti che la struttura è idonea a contenere;

2) l'intrattenimento di cui al precedente punto si dovrà svolgere alle seguenti condizioni obbligatorie:

- il pubblico avrà ingresso libero e gratuito;

- l'attività di intrattenimento sarà complementare a quella prevalente di somministrazione;

- sarà mantenuto l'assetto ordinario del locale e l'intrattenimento dovrà essere svolto in uno spazio libero nella sola superficie autorizzata alla somministrazione;

- non saranno utilizzati palchi o pedane;

- le attrezzature, gli impianti elettrici e di diffusione sonora saranno montati secondo le garanzie e la conformità alle vigenti normative ed, in particolare, al D.M. 19.08.1996;

- non si configurerà nell'intrattenimento la fattispecie di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 TULPS.

3) Nel caso di specie i richiedenti si atterranno ad utilizzare l'area e le strutture del pubblico esercizio per la capienza massima di persone consentita.

4) I richiedenti alleggeranno autocertificazione nella quale dichiareranno che durante lo svolgimento del trattenimento, si atterranno rigorosamente all'art. 1 della presente, allegando alla richiesta documento di identità in corso di validità.

5) E' vietata qualsiasi sovrapposizione tra intrattenimenti musicali realizzati o patrocinati dal Comune e/o quelli realizzati dai vari esercenti;

6) E' possibile realizzare piccoli intrattenimenti occasionali, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, previa comunicazione almeno 3 giorni prima, e presentazione di relative autorizzazioni.

7) Chiunque viola le disposizioni iniziali, rendendosi responsabile dell'apertura di spettacolo abusivo (violando l'art. 666 del C.P.), sarà punito secondo le disposizioni previste dalla norme vigenti.

8) Di limitare, secondo la tabella riportata in allegato 1, gli orari delle attività di intrattenimento musicale (es.: concertini karaoke, cabaret, intrattenimento con dj, piccoli spettacoli teatrali, etc.) all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati sul territorio comunale.

AVVERTE

- La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto;
- La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689;
- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).
- Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad e 516,45. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
- Qualora al medesimo esercente venga contestata, per due volte, la medesima infrazione, è prevista la chiusura dell'attività stessa per giorni 3 (TRE).
- Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare, con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale, controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995;
- Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento**

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale,
- Stazione Carabinieri di Pentone,
- Guardia di Finanza di Catanzaro,
- Questura Catanzaro,
- Prefettura di Catanzaro,
- Vigili del Fuoco
- ARPACAL;
- ai titolari delle attività commerciali e di intrattenimento musicale interessate.

**Il Sindaco**  
***PROF. MARINO VINCENZO***

## Allegato 1. Tabella Valori limite in Db

### Fasce Orarie

<b>A</b>	<b>09:00 - 13:00</b>
<b>B</b>	<b>13:00 - 16:00</b>
<b>C</b>	<b>16:00 - 21:00</b>
<b>D</b>	<b>21:00 - 24:30*</b>
<b>E</b>	<b>24:30* - 09:00</b>

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>
60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>	<i>quiete</i>

*\* Venerdì e Sabato la fascia D è da considerarsi [21:00 – 01:30] e la fascia E [01:30 – 09:00]*